

CIRCOLARE N. 37
20 DICEMBRE 2012

Le perdite su crediti commerciali: aspetti civilistici e fiscali dopo il D.L. n. 83/2012

© Copyright 2012 Acerbi & Associati®

Gli aspetti civilistici dei crediti sono trattati nel Principio contabile OIC (Organismo Italiano di Contabilità) n. 15, attualmente in fase di revisione.

La prima questione da analizzare riguarda la definizione che viene data di "credito" dettata dal principio:

definizione di "credito"
OIC 15 vigente: <i>I crediti ... rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati ammontari da clienti e da altri. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi tale diritto deriva di solito dalla vendita di prodotti, merci e servizi. I crediti includono anche gli ammontari che devono essere incassati per la vendita di beni diversi da quelli che costituiscono le normali giacenze di magazzino, i prestiti a dipendenti, a clienti ed altri.</i>
OIC 15 in revisione: <i>I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, determinati ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi tale diritto deriva generalmente dalla vendita di prodotti, merci e servizi con pagamento differito.</i>

Il credito rappresenta quindi la prestazione dovuta dall'acquirente del bene o servizio al cedente/prestatore per avergli quest'ultimo venduto un bene o prestato un servizio.

La classificazione dei crediti in bilancio può essere nell'attivo circolante ovvero in quello immobilizzato valutando nel contempo la natura del credito e del creditore.

In questa circolare ci occuperemo solo dei crediti di natura commerciale iscritti nell'attivo circolante ed esigibili entro il termine dell'esercizio successivo alla data di riferimento del bilancio.

1. La valutazione dei crediti secondo il codice civile ed i principi contabili

L'art. 2426 comma 1 n. 8 del codice civile afferma che i crediti devono essere iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. Tale valore è, in generale, il valore nominale del credito eventualmente rettificato in presenza di:

- perdite previste per inesigibilità;
- resi e rettifiche di fatturazione;
- sconti ed abbuoni;
- altre cause di minor realizzo.

Il principio contabile afferma, infine, che la rettifica complessiva del valore dei crediti avviene rilevando un fondo svalutazione crediti, che deve essere alimentato dalle rettifiche che si generano a fronte di due diversi tipi di valutazione:

- analisi di situazioni di inesigibilità già manifestatasi;
- analisi di perdite non ancora manifestatasi, ma temute o latenti o, come dice l'OIC 15 in revisione, altamente probabili.

In linea generale, il primo caso implica l'utilizzo di una tecnica di svalutazione che riguarda il singolo credito, mentre il secondo presuppone una svalutazione per masse.

Questi due approcci si concretizzano poi in quattro diverse tecniche di indagine:

1. l'analisi dei singoli crediti con determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità manifestatasi;
2. la stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio;
3. la valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti;

4. l'analisi delle condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese.

Il caso 1. è quello che, generalmente, si definisce procedimento "analitico" nel senso che l'indagine deve essere condotta sul singolo saldo, e la svalutazione/rettifica deve essere operata in funzione della specifica situazione in cui versa il cliente.

Gli altri tre casi sono quelli che implicano un approccio cd. "sintetico", nel senso che l'eventuale ulteriore quota di accantonamento al fondo svalutazione crediti dovrà tenere conto di un insieme di fattori, non direttamente collegati alla situazione del singolo cliente, ma derivanti ad esempio dalla storicità aziendale, dalle perdite ascrivibili ai crediti scaduti, e in funzione della data in cui i medesimi sono scaduti

Da quanto precede si desume che, in presenza di un fondo svalutazione crediti accantonato in esercizi precedenti, le perdite che si manifestano devono essere comunque coperte con il fondo medesimo, sino a sua capienza. Solo l'eccedenza interesserà il conto economico, nella specie la voce B.14.

A questa regola fanno eccezione le perdite riconducibili ad alcune situazioni ben precise, individuate dal documento interpretativo 1 del Principio contabile OIC 12 che prevede che debbano essere iscritte alla voce B.14 del conto economico le perdite realizzate a seguito dei seguenti eventi:

- riconoscimento giudiziale di un minor importo del credito
- perdite da cessione di crediti
- perdite derivanti da transazioni
- perdite conseguenti a prescrizioni di crediti.

In sostanza, si distingue tra perdite derivanti da processi valutativi (svalutazione da rilevare alla voce B.10.d del conto economico e che in contropartita alimenta il fondo svalutazione crediti) e quelle che invece dipendono da fatti che concretizzano perdite effettive (perdita da rilevare alla voce B.14 del conto economico e, in contropartita, stralcio diretto del credito).

Inoltre, si ricordano gli altri eventi che possono determinare una riduzione del credito, vale a dire i resi e le rettifiche di fatturazione, ovvero la concessione di sconti ed abbuoni, naturalmente quando questi eventi si manifestano successivamente all'emissione della fattura.

2. Aspetti fiscali – l'accantonamento per svalutazione e rischi su crediti

Il D.P.R. n. 917/1986 disciplina la materia dei crediti in due disposizioni:

- all'**art. 101 comma 5** relativo ai requisiti per la deducibilità fiscale delle perdite su crediti (si tratta di situazioni in cui la deducibilità fiscale è ammessa in quanto la perdita si considera sostanzialmente "realizzata")
- all'**art. 106** relativo alle svalutazioni ed accantonamenti per rischi su crediti (in tal caso, entro certi limiti, viene consentita la deduzione di poste di natura "valutativa").

Partendo dall'analisi della seconda disposizione in materia di accantonamenti per svalutazioni, e limitando l'indagine ai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari, va innanzitutto segnalato che la previsione della deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti si fonda su un criterio forfetario, nel senso che l'importo deducibile è determinato in misura pari allo 0,5% dei crediti commerciali iscritti in bilancio per l'importo non coperto da garanzia assicurativa.

Pertanto crediti derivanti da cessioni di beni strumentali e crediti di natura finanziaria non possono essere considerati nel plafond di calcolo della quota di accantonamento fiscalmente deducibile.

Inoltre, la deduzione non è più consentita quanto il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti supera il 5% dei crediti risultanti in bilancio.

La parte eventualmente eccedente tale limite verrà ripresa a tassazione attraverso una variazione in aumento nella dichiarazione, ovvero mediante opportuna riduzione dell'importo da stanziare nell'esercizio.

I crediti commerciali che rientrano nel computo per la stima dell'accantonamento sono quelli che derivano dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi che originano ricavi ai sensi dell'art. 85 del Tuir, cioè:

1. cessioni di beni e prestazioni di servizi alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa
2. cessione di materie prime, sussidiarie, semilavorati o altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione
3. cessione di azioni, di quote e di strumenti finanziari simili alle azioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione dalle plusvalenze di cui all'art. 87, nonché cessioni di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa, anche se non rientranti tra quelle al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

Il legislatore ha precisato, poi, che i crediti di cui sopra sono deducibili per la parte non coperta da garanzia assicurativa, dal che si desume che se il credito è garantito, ad esempio, da ipoteca o pegno, il suo valore entra nella base di calcolo dell'accantonamento.

Alcune procedure contabili, a fronte delle ricevute bancarie emesse per la riscossione del credito, o anche in caso di emissione di veri e propri titoli, girocontano il saldo corrispondente al titolo emesso dal valore del credito a quello del titolo. Tuttavia, questa appostazione contabile non fa cambiare natura al credito che resta comunque un credito verso clienti.

In queste circostanze, per quantificare correttamente l'accantonamento sarà opportuno ricostruire il valore su cui calcolare l'accantonamento medesimo seguendo un percorso come il seguente, cioè analizzando le seguenti tipologie possibili di conti contabili:

- Crediti verso clienti
- Clienti per fatture da emettere
- Effetti e/o ricevute attive
- Effetti e/o ricevute all'incasso
- Effetti e/o ricevute al S.B.F.
- Effetti e/o ricevute insolute
- Effetti in sofferenza.

Il comma 2 dell'art. 106 del Tuir detta poi il criterio secondo cui questa disposizione va coordinata con quella contenuta nell'art. 101 (di cui si dirà al paragrafo 3. che segue). In estrema sintesi, la regola è la seguente: nel momento in cui una perdita assume la qualità di essere certa e precisa, per cui ne viene legittimata la deduzione fiscale, questa va prima coperta utilizzando il fondo svalutazione crediti dedotto, e solo la parte eccedente può essere imputata a conto economico.

3. Aspetti fiscali – la deducibilità fiscale delle perdite su crediti

Il comma 5 dell'art. 101 del Tuir è la disposizione che disciplina la deducibilità delle perdite su crediti e, lo si ricorda, è stata recentemente modificata dal D.L. n. 83/2012.

Il suo impianto è abbastanza semplice, nel senso che:

1. per i crediti in generale, ammette la deduzione della perdita se questa è supportata da elementi di prova certi e precisi (come meglio oltre al paragrafo 3.1)

2. prevede quindi una deduzione automatica (per i quali quindi la certezza della perdita è presunta) per i debitori assoggettati a procedure concorsuali e, dopo le modifiche del D.L. n. 83/2012, anche per ulteriori procedure previste dalla legge fallimentare (come meglio oltre al paragrafo 3.2)
3. dopo il D.L. n. 83/2012 sono considerati elementi certi e precisi che legittimano quindi la deducibilità il fatto che il credito sia di modesto importo e contemporaneamente scaduto da oltre sei mesi (come meglio oltre al paragrafo 3.3)
4. dopo il D.L. n. 83/2012 è considerato elemento certo e preciso che legittima quindi la deducibilità il fatto che il credito sia prescritto (come meglio oltre al paragrafo 3.4).

3.1 Le perdite su crediti – la sussistenza degli elementi certi e precisi

Quanto alla sussistenza degli "elementi certi e precisi", è certamente nota la difficoltà che si incontra nel dedurre a ragione perdite su crediti poiché l'amministrazione finanziaria ha sempre assunto una posizione piuttosto rigida in proposito.

I requisiti richiesti dal Tuir attengono, da un lato, alla certezza in merito alla sussistenza della perdita e, dall'altro, alla sua oggettiva determinabilità, attraverso la presentazione di una idonea documentazione con cui sia possibile definire con precisione, come richiede la norma, la perdita realizzatasi.

Nella determinazione di quest'ultima, ai fini fiscali, deve pertanto essere abbandonato qualsiasi elemento valutativo e presuntivo, ammettendosi la deducibilità di tale componente negativa solo a seguito di presentazione di documentazione comprovante il mancato realizzo ed il carattere definitivo della perdita.

La **prova** dell'esistenza e dell'oggettiva determinabilità della perdita **spetta al contribuente** che deve fornirla per il periodo di imposta in cui la perdita viene portata in deduzione.

Tale interpretazione appare coerente anche con la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 14568 del 20 novembre 2001) secondo cui nelle ipotesi diverse da quelle rientranti nelle procedure concorsuali "è il contribuente a dovere dimostrare come e perché una perdita su crediti (fiscalmente rilevante) si è verificata in quanto il credito, azionato nelle forme di legge, è diventato inesigibile".

Certamente uno strumento abbastanza sicuro per il creditore (allo scopo di provare la certezza e la determinabilità della perdita) è l'esperimento di un'azione esecutiva individuale con esito negativo (verbale di pignoramento con esito negativo); altrettanto motivata potrebbe essere una relazione del legale incaricato del recupero del credito dalla quale si desume che il costo dell'azione esecutiva potrebbe essere senza esito, o comportare costi maggiori rispetto al beneficio definitivamente ritraibile (a tale riguardo di veda anche la monografia dello Studio n. 1 del 2003).

Ancora, molte aziende azionano atti di rinuncia al credito; in questo caso, tuttavia, il rischio è che l'amministrazione finanziaria possa sostenere che tale decisione è antieconomica e così disconoscere la deducibilità della perdita.

Anche gli atti di cessione volontaria dei crediti (artt. 1260-1267 codice civile), ed in particolare le cessioni pro-soluto con atto valido ed efficace (in cui il cedente garantisce solo l'esistenza del credito, per cui egli è liberato nei confronti del cessionario dal momento del trasferimento), sono considerati prova valida per la deduzione della perdita su crediti. Tuttavia, proprio con riferimento alla cessione "pro-soluto", segnaliamo la posizione della Cassazione (a partire dalla sentenza n. 13181/2000; recentemente anche sentenza n. 14568/2011) che ha sempre richiesto la dimostrazione ulteriore dell'insolvenza del creditore e dell'inevitabilità della perdita.

Nel caso in cui il credito sia vantato verso debitori stranieri, la perdita ad esso connessa è deducibile a patto che sia debitamente documentata e cioè (cfr C.M. n. 131 del 19 luglio 1978):

- se il debitore estero è un privato, la deducibilità è subordinata all'ottenimento dalle competenti autorità giurisdizionali di una dichiarazione di insolvenza del debitore che costituisce documentazione valida ai fini del riconoscimento dell'insolvenza e quindi della deducibilità della perdita
- se il debitore estero è un ente pubblico, la deducibilità è subordinata alla dichiarazione di sinistro emessa dalla SACE a seguito dell'accertamento dell'insolvenza da parte di debitori stranieri, che costituisce idonea documentazione ai fini della deducibilità della perdita su crediti verso l'ente pubblico straniero a patto che contenga l'indicazione dell'indennizzo liquidato a titolo di risarcimento per la mancata riscossione del credito.

Ancora, a livello generale, si segnala la posizione assunta dall'Agenzia entrate con la R.M. n. 16/E/2009: è stata disconosciuta la deducibilità della perdita su crediti vantata nei confronti di una A.S.L. che non aveva patrimonio pignorabile, in pratica sostenendo che, trattandosi di un ramo della Pubblica amministrazione, "prima o poi" la liquidità per pagare i propri debiti si sarebbe trovata ma, "prima o poi" qualsiasi tipologia di debitore potenzialmente è in grado di reperire la liquidità necessaria per onorare i propri debiti!!

3.2 Le perdite su crediti – il debitore assoggettato a procedure concorsuali

Per il creditore è certamente gestibile con minori complicazioni, ma non privo di insidie, il caso in cui il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale, cioè:

- fallimento
- liquidazione coatta amministrativa
- concordato preventivo
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
- nonché (dopo il D.L. 83/2012) l'accordo omologato di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis della legge fallimentare.

Nell'approccio dell'art. 101 comma 5 del Tuir, l'ingresso del debitore in una delle citate procedure conferisce al credito la certezza della perdita e, dunque, la possibilità di essere dedotta.

Peraltro, allo scopo, è necessario individuare il momento di partenza della procedura, che dalla norma è individuato:

- dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento
- dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa
- dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo
- dal decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria
- dalla data di omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito.

E' tuttavia aperta la discussione in relazione a questo tema: l'esercizio in cui si verifica l'inizio della procedura concorsuale indica l'unico esercizio in cui la perdita può essere dedotta, ovvero indica il momento a partire dal quale la perdita può essere dedotta, potendo tale deduzione interessare anche esercizi successivi a quello in cui la procedura è stata avviata?

Per fare un esempio:

- A è creditore di B per 100, e B fallisce nel 2012
- A dovrà dedurre 100 nel 2012 o potrà dedurre una parte nel 2012 ed una parte nel 2013, o successivi?

Questo, naturalmente, non in funzione di una scelta arbitraria, ma perché nel 2012 A ritiene il credito parzialmente recuperabile mentre successivamente diviene certa la sua totale/parziale irrecuperabilità.

A tale riguardo, quindi, da un lato si prospetta la tesi per cui il contribuente non sembra avere scelta e debba pertanto dedurre la perdita su crediti integralmente nell'esercizio in cui la procedura si è aperta.

Dall'altro e diversamente, la dottrina (tra tutte l'Associazione Dottori Commercialisti di Milano con la norma di comportamento 172/2008) ritiene che lo stanziamento della perdita vada fatto applicando appropriatamente il principio di competenza, nel senso che, se nell'esercizio di apertura della procedura si può ritenere che il credito sia del tutto irrecuperabile, esso potrà essere stralciato integralmente; in caso contrario, lo stanziamento della perdita potrà avvenire gradualmente, mano a mano che il creditore è in possesso di informazioni precise circa il grado di recuperabilità del credito.

Si segnala, tuttavia, che la Cassazione con la sentenza n. 22135 del 29 ottobre 2010, dopo aver precisato che:

- *"l'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano gli elementi "certi e precisi" della sua irrecuperabilità"*
- *nel caso in cui si operasse diversamente "si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo di imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza",*

individua i due momenti possibili in cui effettuare la deduzione della perdita, rappresentati

- o dal periodo di imposta in cui il fallimento è dichiarato
- oppure dal periodo di imposta in cui lo stesso è chiuso con approvazione del piano di riparto.

L'automatismo della perdita si verifica anche in presenza di un accordo di ristrutturazione, che è una delle nuove conformazioni di composizione della crisi d'impresa varate con la riforma della legge fallimentare.

Non è invece richiamata la procedura di composizione della crisi che si basa sull'adozione di un piano attestato ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. d) della legge fallimentare, procedura in cui è altrettanto probabile che il creditore subisca stralci di crediti.

3.3 Le perdite su crediti – i crediti di modesto importo

Altra novità introdotta dal D.L. n. 83/2012 riguarda la possibilità di beneficiare di una automatica deduzione delle perdite su crediti se questi si possono considerare di **modesta entità**, e sono altresì **scaduti da almeno sei mesi**.

Questa modifica disciplina a livello legislativo un principio introdotto da una datata interpretazione ministeriale, la R.M. n. 9/124 del 6 agosto 1976, che si era occupata proprio della deduzione di perdite su crediti di modesta entità, concludendo che, in tal caso, non è necessario produrre rigorose prove formali in ordine alla certezza della perdita, poiché la modestia degli importi, di norma, sconsiglia le aziende ad intraprendere azioni di recupero che potrebbero avere esiti antieconomici. La risoluzione, tuttavia, non indicava alcun criterio per stabilire quando un credito potesse definirsi di modesto importo.

Ora, la norma stabilisce che si considera di modesto importo un credito non superiore a **2.500 euro, ovvero a 5.000 euro** per le imprese di più rilevante dimensione.

Le modalità di individuazione delle imprese di più rilevante dimensione si ricavano da una norma in materia di accertamenti (art. 27 comma 10 D.L. 185/2008): sono tali le imprese che conseguono un volume di affari, o di ricavi, non inferiori a:

- 300 milioni di euro fino al 2009
- 200 milioni di euro fino al 2010
- 150 milioni di euro dal 2011.

Secondo la norma di riferimento, la soglia dovrebbe essere ulteriormente abbassata fino a 100 milioni di euro per il 2012, ma non risulta che il provvedimento sia stato adottato.

Il limite temporale

Il riferimento per il decorso del periodo di sei mesi dovrebbe essere la fine dell'esercizio ossia il momento in cui vengono effettuate le valutazioni fiscali per la determinazione del reddito imponibile.

Nei casi più semplici la norma non sembra di difficile applicabilità: l'impresa Alfa, di piccole dimensioni, ha un credito di importo inferiore a 2.500 euro sorto a gennaio 2012 e scaduto nel marzo successivo. Alla data di bilancio, 31 dicembre 2012, il credito è scaduto da oltre sei mesi.

Alfa è quindi nella condizione di portare a perdita detto credito nel bilancio al 31/12/2012 e, per derivazione, a dedurre la relativa perdita in tale periodo di imposta.

Anche in tal caso vanno fatte due considerazioni:

1. Alfa è obbligata a dedurre la perdita su crediti e, in particolare
2. lo deve per forza fare nel 2012?

La risposta presenta elementi di parallelismo con le considerazioni fatte a proposito del momento a partire dal quale si deducono le perdite su crediti di debitori assoggettati a procedure concorsuali. Nel caso di crediti di modesto importo, non è affatto detto che lo scaduto da oltre sei mesi implichi la totale o parziale irrecuperabilità del credito. Piuttosto questo è il momento a partire dal quale la deduzione è fiscalmente legittima ma, a monte, si dovranno fare le opportune considerazioni sul piano civilistico.

Da ciò ne deriva che la deduzione dovrebbe essere possibile anche successivamente al 2012 se le condizioni per considerare il credito perso, in tutto o in parte, maturano successivamente.

Il limite quantitativo

Altra questione è quella per cui un importo a credito, scaduto da oltre sei mesi, supera la soglia di modestia, ma è formato da crediti che, singolarmente considerati, sono sotto soglia. Molti autori propendono per la tesi secondo cui deve essere considerato ogni singolo credito, così che la situazione in cui un credito complessivo di 8.000 euro, formato da quattro partite di 2.000 euro corrispondenti a quattro distinte fatture, ciascuna con una scadenza sua propria, essendo l'intera partita scaduta da oltre sei mesi, legittima il credito a dedurre ogni singola partita di 2.000 euro.

Sul punto sarebbe ovviamente opportuno un chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia entrate per comprendere l'orientamento dell'Amministrazione (si rammenta, infatti, che le circolari dell'Agenzie delle Entrate non sono né fonti di diritto né interpretazioni autentiche, bensì solamente istruzioni ai propri uffici periferici).

Applicazione della norma

Non è chiaro se la norma debba essere considerata applicabile solamente a tutte le posizioni che hanno assunto i requisiti richiesti nel corso del periodo di imposta 2012 o se possa essere considerata valida anche per gli esercizi precedenti, con la conseguenza che tutti i crediti che soddisfano tali requisiti, non dedotti nei precedenti periodi di imposta per mancanza di elementi certi e precisi, possano ora essere considerati deducibili.

Per altro verso, è da ritenere che la disposizione non precluda la possibilità di dedurre le perdite scadute da meno di sei mesi se la loro definitiva irrecuperabilità viene adeguatamente documentata dal creditore (in base all'esistenza di elementi certi e precisi come commentato al paragrafo 3.1).

Dal punto di vista contabile, si ritiene che la rilevazione delle perdite su crediti di piccolo importo, comporti una svalutazione dei crediti (quindi un cd. "stralcio contabile") in quanto la perdita si considera definitivamente realizzata; in tal senso tali svalutazioni non rientrano nel computo del limite dello 0,5% fiscalmente rilevante per il computo delle svalutazioni ed accantonamenti fiscalmente deducibili.

3.4 Le perdite su crediti – i crediti prescritti

La terza e ultima novità introdotta dal D.L. n. 83/2012 in tema di perdite su crediti riguarda i **crediti prescritti**.

Anche in tal caso la regola prevista è semplice: se, nel corso dell'esercizio, interviene la prescrizione del credito, indipendentemente dal suo importo, – non è richiesto che sia di modesta entità – esso può essere portato a perdita.

E la deduzione dovrebbe spettare per prescrizioni intervenute sia nel 2012 che in esercizi precedenti, anche se a tale riguardo sono necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia entrate (potrebbe infatti essere obiettato che il periodo di imposta in cui il diritto alla riscossione si prescrive costituisce l'ultimo in cui è possibile dedurre la perdita considerato che il diritto di credito successivamente non è più azionabile).

L'istituto della prescrizione dei crediti è disciplinato dagli art. 2934 e ss. del codice civile. Secondo tali disposizioni, il momento a partire dal quale si estingue il diritto alla riscossione non è identico per tutte le tipologie di crediti essendo previsto che, oltre alla **prescrizione ordinaria decennale** di cui all'art. 2946 del codice civile, sono possibili anche termini più brevi per determinate tipologie di crediti; ad esempio:

attività da cui deriva il credito	termine di prescrizione
Locazione, affitti	5 anni
Interessi	5 anni
Provvigioni del mediatore	1 anno
Corrispettivi dei trasporti nazionali	1 anno
Corrispettivi da trasporti con inizio o fine fuori Europa	18 mesi
Premi assicurativi	1 anno

L'applicazione della norma in oggetto richiede, pertanto, l'individuazione del termine di prescrizione previsto dalla legge e, successivamente, quello della decorrenza ossia del momento a partire dal quale inizia il calcolo della prescrizione.

Secondo l'art. 2935 del codice civile la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ossia dal momento in cui il diritto è sorto.

Si tratta di informazioni solitamente non presenti nelle evidenze contabili e che possono richiedere una analisi delle singole pratiche. Occorre poi considerare se nel periodo vi sono state delle interruzioni della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 del codice civile e la rilevanza delle prescrizioni presuntive di cui all'art. 2954 e ss. del codice civile.